

AGEVOLAZIONI

Soggetto a tassazione il contributo Covid-19 erogato dal Comune alle imprese del territorio

di Sergio Pellegrino

Seminario di specializzazione

COSTRUIRE UN BUSINESS PLAN PER RICHIEDERE FINANZIAMENTI BANCARI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con la [risposta n. 494](#) ad un'istanza di interpello presentata da un Comune, pubblicata ieri, l'Agenzia delle Entrate ha analizzato la tematica del trattamento fiscale da riservare ai **contributi economici erogati** dallo stesso a beneficio delle **imprese del territorio** che hanno dovuto **chiudere l'attività** per il **periodo di lock down** a causa del **Covid-19**.

Il contributo in questione è stato strutturato secondo la "logica" del **contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 25 del decreto Cura Italia**.

Destinatari principali dell'agevolazione sono le **imprese a conduzione familiare** del territorio, la cui mancata attività economica comporta una grave crisi finanziaria e sociale, tant'è che l'erogazione, evidenzia il Comune, parametrata sulla base della gravità dei danni subiti, assume la caratteristica di **intervento sociale a sostegno di situazioni di bisogno e non al reddito d'impresa**.

Il contributo è stato assoggettato dal Comune a **ritenuta d'acconto nella misura del 4%**, sulla base della previsione contenuta nell'ambito dell'[articolo 28 del D.P.R. 600/1973](#).

Attesa la **finalità del tutto assimilabile** a quella del contributo a fondo perduto di matrice governativa, che per esplicita previsione del decreto Cura Italia **non ha rilevanza impositiva** né ai fini delle imposte dirette, né dell'Irap, **il Comune ritiene che anche il contributo da esso erogato alle imprese del territorio non debba essere oggetto di tassazione e quindi non debba essere assoggettato alla ritenuta d'acconto del 4%**.

L'Agenzia delle Entrate **non condivide la soluzione interpretativa** prospettata nell'ambito dell'istanza di interpello.

La previsione circa la mancata rilevanza fiscale del **contributo a fondo perduto dell'[articolo 25 del decreto Cura Italia](#) non può essere estesa** ad altre fattispecie non espressamente previste dal legislatore: viene precisato al riguardo che le **norme di esenzione in materia tributaria**, avendo **natura derogatoria di carattere speciale**, sono di **stretta interpretazione**, ai sensi di quanto prevede l'**articolo 12 delle preleggi** e dunque non suscettibili di applicazione analogica.

Non essendovi, nel caso di specie, una **specificata previsione di legge** che escluda la rilevanza impositiva dei contributi corrisposti da parte del Comune, **questi dovranno essere assoggettati a tassazione da parte dei percettori sulla base della disciplina generale**.

Per stabilire il **regime impositivo applicabile**, il contributo deve essere inquadrato nella **corretta categoria di "appartenenza" da un punto di vista fiscale**.

Il **criterio distintivo** è rappresentato dalla **finalità** per la quale il contributo viene erogato:

- i **contributi in conto esercizio** sono funzionali al **"finanziamento" delle spese di gestione** ;
- quelli in **conto capitale**, invece, sono destinati a **rafforzare i mezzi patrimoniali dell'impresa**, senza che vi sia però una correlazione diretta con l'effettuazione di uno specifico investimento;
- infine, i **contributi in conto impianti**, che sono **vincolati all'acquisizione o alla realizzazione di beni strumentali ammortizzabili**.

Nel caso di specie, anche se sul punto l'Agenzia non si pronuncia, i contributi erogati dal Comune devono essere qualificati come **contributi in conto capitale** e quindi, da un punto di vista fiscale, quali **sopravveniente attive**, disciplinate dall'[articolo 88, comma 3, del Tuir](#).

Per stabilire **se il Comune dovesse o meno applicare la ritenuta sui contributi corrisposti**, sulla base della previsione contenuta nel **secondo comma dell'[articolo 28 del D.P.R. 600/1973](#)**, non è necessaria la loro qualificazione con i criteri che abbiamo appena ricordato, ma **è sufficiente accertare che essi non siano finalizzati all'acquisto di beni strumentali**.

La norma stabilisce infatti che *"le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del 4% a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali"*.

Due sono quindi le condizioni per l'applicazione della ritenuta sul contributo corrisposto da parte dell'ente pubblico: che il **destinatario sia un'impresa** e che **l'erogazione non sia vincolata all'acquisizione di beni strumentali**.

Nella fattispecie in esame sono **entrambe verificate** e dunque la **ritenuta del 4%** andava senz'altro applicata da parte del Comune.